

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2022.

Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 29, lettera i), con cui sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti «gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117», ed in particolare l'art. 182;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 14 dicembre 1987 concernente, le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (87/600/EURATOM);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 concernente «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 concernente «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente «Organizzazione e

funzionamento di sistema presso la Sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 concernente «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche»;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione del citato Piano nazionale di cui al menzionato decreto del 19 marzo 2010;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2395 dell'11 luglio del 2019 con il quale è stato costituito il «Gruppo di lavoro per la revisione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2910 dell'11 ottobre 2021, con il quale sono stati, da ultimo, prorogati al 10 dicembre 2021 i termini di validità delle attività del citato gruppo di lavoro;

Ravvisata la necessità di individuare e disciplinare le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati «oltre frontiera», ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d'intervento a livello nazionale che non rientrino tra i presupposti per l'attivazione delle misure di difesa civile, di competenza del Ministero dell'interno;

Considerata, altresì, l'esigenza di definire procedure per la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, e definire altresì il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza, con l'individuazione degli interventi prioritari da disporre, a livello nazionale, ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione e sull'ambiente;

Acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con nota dell'11 marzo 2022;

Acquisito, altresì, il parere della Conferenza unificata nella seduta del 10 marzo 2022;

Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute;

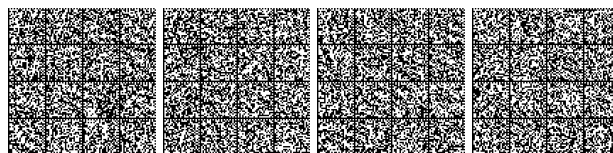
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari

1. È adottato il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari di cui al comma 2, dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano resta-
no ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e
dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali prov-
vedono alle finalità del presente decreto.

Art. 2.

Oneri

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 19 marzo 2010 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1035*

22A02875

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 aprile 2022.

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di un apposito fondo per
finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di assicurare il ri-
spetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia
è rappresentata (ONU, UE, NATO), da cui discende la necessità di disporre di uno strumento militare che sia in grado
di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale, attraverso
l'impiego di assetti ad alta ed altissima prontezza operativa;

Tenuto conto del «Documento di pianificazione di lungo termine dello Strumento militare» che, per l'assolvi-
mento delle missioni militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi nazionali) e «BRAVO»
(partecipazione ad Operazioni di coalizione di «reazione immediata»), richiede la disponibilità permanente di Forze
ad alta ed altissima prontezza operativa, valutate e certificate secondo *standard* predefiniti;

Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa si basano
su un'attività ciclica che prevede un periodo di approntamento ed un periodo di prontezza operativa (fase di «*stand-
by*») e che gli stessi saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo
per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti
facenti parte dello *European Battle Group* (EUBG);

Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unità della Difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e
altissima prontezza;

Considerata la necessità di definire le diverse finalità d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui
allo stato di previsione della spesa del Dicastero della difesa per il «Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza
operativa»;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 aprile 2022 sulla ripartizione tra le
diverse finalità d'impiego delle risorse attestate sul fondo, così come previsto dall'art. 620-*bis* del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti»;

